



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 89 DEL 25/11/2020

PORTO DI PESARO

OCCUPAZIONE DI SPAZI DEMANIALI PER SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELL'EX CONSORZIO AGRARIO DAL 27.11.2020 FINO AL 19.12.2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Pesaro, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- VISTA** la nota prot. ARR-13449-20_11_2020, con cui la società Nova Portum S.r.l. – C.F./P.IVA 02725450411 ha avanzato richiesta di occupazione temporanea di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 266,25 ml. (35,50x7,50) ai soli fini di delimitare l'area prospiciente il cantiere per la salvaguardia della pubblica incolumità in occasione delle attività di demolizione del fabbricato - ex Consorzio Agrario – nell'orario 08-00-18.00 fino al 19.12.2020, il tutto come meglio individuato nell'allegato elaborato grafico;
- VISTA** l'Ordinanza n. 85/2020 del 12.11.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** l'Ordinanza n. 87/2020 del 16.11.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta a corredo della summenzionata nota;
- RITENUTO** in base alle funzioni istituzionali ora assunte da questo Ente secondo la succitata Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, di dover provvedere oggi, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;
- CONSIDERATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi



dell'art. 59 Reg. Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO CHE:

nello scalo marittimo di Pesaro, dalla data del 27.11.2020 fino alla data del 19.12.2020 nell'orario 08.00-18.00, in occasione delle attività di demolizione previste presso il manufatto denominato "ex Consorzio Agrario", verrà temporaneamente delimitata da parte dell'impresa incaricata dal soggetto richiedente l'area demaniale prospiciente il cantiere di proprietà privata per mq. 266,25 (ml. 35,50x7,50) mediante nastro segnalatore, il tutto come meglio individuato nell'allegato elaborato grafico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse lo spazio demaniale individuato nell'allegato elaborato grafico, fino alla data del 19.12.2020 nell'orario 08.00-18.00, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti alla delimitazione della stessa per la salvaguardia della pubblica incolumità.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente recintato – mediante nastro segnalatore - onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini delle attività in argomento, il richiedente provvederà a quanto segue:

- L'area dovrà essere utilizzata al solo fine di garantire le distanze di sicurezza, nella fascia orario 08.00-18.00, durante le attività lavorative svolte all'interno dell'area di cantiere di proprietà



privata;

- La delimitazione dell'area demaniale mediante nastro segnalatore dovrà essere effettuata con cadenza giornaliera, al solo fine di garantire la necessaria distanza di sicurezza per la tutela della pubblica incolumità;
- L'area dovrà essere libera e sgombrata da qualsivoglia mezzo e/o attrezzatura necessario alle attività di cantiere. Tali dotazioni non dovranno in alcun modo occupare le aree demaniali in trattazione;
- L'accesso ai mezzi d'opera è consentito esclusivamente per raggiungere l'area di cantiere, senza possibilità di soste in area demaniale portuale e inoltre, in tutto l'ambito portuale non è consentita la circolazione dei mezzi d'opera cingolati – esempio escavatori;
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;
- È fatto obbligo di osservanza delle prescrizioni riportate nell'ordinanza ex art. 59 Reg. Cod. Nav. che verrà pubblicata e trasmessa alla S.V. con separata nota;
- Dovrà essere rispettato quanto già previsto con la precorsa corrispondenza, nonché ogni altra prescrizione impartita da altri soggetti istituzionali competenti, ivi comprese la locale Capitaneria di Porto e l'Agenzia delle Dogane;
- prima dell'inizio delle attività, ed al termine delle stesse, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi;
- recare continuo aggiornamento alla Capitaneria di Porto di Pesaro – oltre che a questo Ente – su eventuali ritardi nell'esecuzione, ogni connessa criticità che possa interessare l'operatività portuale e la circolazione viaria;
- prevenire per quanto di sua facoltà, dando le dovute disposizioni alla competente ditta esecutrice, ogni possibile situazione di interferenza o qualunque disagio che possa prevedersi, per effetto delle connesse attività di cantiere, nei confronti della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nella zona.

Art. 4

Ai fini delle attività in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo del competente soggetto richiedente quanto segue:

- la comunicazione prima dell'inizio delle attività, alla Capitaneria di Porto di Pesaro ed a questa Autorità di Sistema Portuale, dei nominativi – nonché dei rispettivi recapiti telefonici, disponibili per l'immediata reperibilità del direttore di cantiere addetto ai lavori in questione, oltre che del proprio legale rappresentante;
- l'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere di proprietà privata, di una tabella indicante i nominativi ed i recapiti suddetti;
- l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati previo coordinamento con il locale Comano della Capitaneria di Porto, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e l'operativa portuale della zona;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza;



- il tempestivo ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi interessati dalle attività suddette, ciò entro il tempo massimo di n. 2 giorni dall'ultimazione delle attività previste;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Pesaro, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori, ancorché imprevisto, venga a crearsi nei confronti della pubblica incolumità;
- dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nei porti interessati.

Art. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

25 NOV. 2020

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)

